

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

RIESAME LEGGE REGIONALE

Incentivi per lo sfruttamento della energia solare e la produzione
di biogas da residui organici

REGIONE PUGLIA
CONSIGLIO

Riesame legge regionale "Incentivi per lo sfruttamento della energia solare e la produzione di biogas da residui organici"

Il Consiglio regionale ha riesaminato la seguente legge :

Art. 1

SCOPO DELLA LEGGE

La Regione promuove l'utilizzo delle forme applicative di energia solare e la produzione di biogas da residui organici.

Art. 2

CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE NEGLI EDIFICI

Sono disposti contributi a favore di coloro che faranno installare sugli edifici impianti di utilizzazione della energia solare allo scopo di riscaldamenti di ambienti e/o di produzione di acqua calda.

Tali contributi saranno corrisposti fino al 40% del costo totale dell'impianto per appartamenti singoli e fino al 70% per impianti condominiali.

La Giunta regionale stabilisce per ogni programma costruttivo di edilizia residenziale sovvenzionata la quota di programma per il quale dovranno essere previsti sistemi integrativi per impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda con utilizzazione di energia solare.

Art. 3

CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER L'UTILIZZAZIONE DI ENERGIA SOLARE O PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS IN AGRICOLTURA E NELLA ZOOTECNIA

La Regione concede fino al 40% del costo di realizzazione a favore di coloro che facciano installare impianti per l'utilizzazione dell'energia solare o la produzione di

biogas in agricoltura e nella zootecnia.

Il contributo è elevato fino al 70% per iniziative di natura cooperativa e consortile, anche se la cooperativa o il consorzio sono realizzati con l'esclusivo scopo di utilizzare in comune impianti ad energia solare ovvero per la produzione di biogas.

Art. 4

CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE NELLA AZIENDA ARTIGIANA ED ALBERGHIERA

La Regione concede contributi fino al 40% del costo di realizzazione a favore di coloro che facciano installare impianti ad energia solare nell'azienda artigiana o alberghiera.

Il contributo è elevato fino al 70% per le iniziative di tipo cooperativo e consortile, anche se la cooperativa o il consorzio sono realizzati con l'esclusivo scopo di utilizzare in comune impianti di energia solare.

Art. 5

CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPERIMENTALI E PER IMPRESE COOPERATIVE

La Regione, al fine di consentire un'applicazione sperimentale degli impianti, formula ogni triennio un programma definendo gli obiettivi.

Il contributo a carico della Regione per l'impianto sperimentale potrà essere concesso fino alla concorrenza dell'80% del costo dell'impianto stesso, sempre che alla realizzazione partecipino imprese od aziende pugliesi piccole e medie.

Art. 6

COMPETENZE

I contributi previsti dai precedenti articoli saranno erogati dalla Giunta regionale secondo il grado di rendimento dell'impianto in funzione del risparmio di energia tradizionale realizzato con l'impianto di energia solare sulla base di quanto disposto da regolamento di cui al successivo art. 8.

Il contributo è concesso per il 30% alla accettazione della richiesta, per un ulteriore 40% all'ultimazione dei lavori e per il rimanente 30% dopo le operazioni di collaudo e di verifica del grado di rendimento dell'impianto di cui al comma precedente.

miliardo per il 1981 da prelevare dal fondo speciale per le leggi in itinere.

Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1981 sono introdotte le seguenti variazioni :

PARTE II - SPESA

BIL.COMP.

BIL.CASSA

Variazione in aumento

Cap. 01426 (c.n.i.) "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici"

L.1.000.000.000= L.1.000.000.000=

Variazione in diminuzione

Cap.16204 "Fondo per il finanziamento di spese d'investimento derivanti da LL.RR. in corso di adozione"

L.1.000.000.000= L.1.000.000.000=

Per gli anni successivi il finanziamento sarà determinato con le leggi di bilancio.

Art.12
NORME TRANSITORIE

Nel primo anno di attuazione della presente legge la scadenza prevista dall'art. 7 è prorogata di tre mesi.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)


I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)



E' estratto del verbale della seduta del 12 maggio 1981 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza - Bellifemine)



19 AG 1981

R. G. G. (dott. Renato Santoro)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 7946/22602

Bari, 18 GIU. 1981

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della
Costituzione della Repubblica Italiana.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Latilla)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Latilla", written over a vertical line.